2024/1771

25.6.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1771 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2024

che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli dell'ambito di applicazione e dei metodi di consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (¹), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Per specificare i dettagli dell'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, è necessario determinare, sulla base della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (²), i legami sulla cui base è opportuno includere in tale ambito le imprese strumentali, gli enti finanziari, le imprese di investimento e gli agenti collegati relativi a una particolare impresa di investimento, holding di investimento o società di partecipazione finanziaria mista.
- (2) Per assicurare l'efficacia e la neutralità della vigilanza su base consolidata, è necessario stabilire criteri che permettano alle autorità competenti di determinare l'esistenza di legami di filiazione per tutti i gruppi di imprese di investimento nell'Unione.
- (3) Onde tenere conto dei legami per la vigilanza su base consolidata, è opportuno includere le imprese strumentali, gli enti finanziari, le imprese di investimento e gli agenti collegati nell'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale dell'impresa madre nell'Unione in cui è stabilito il controllo, è esercitata un'influenza dominante oppure si rilevano una direzione unitaria o legami orizzontali.
- (4) Per rispettare il principio di proporzionalità e, in particolare, per tenere conto della diversità delle dimensioni e dell'entità operativa delle imprese, è opportuno autorizzare un'impresa madre nell'Unione a escludere le piccole imprese dall'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale.
- (5) A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/34/UE, l'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento deve comprendere i casi in cui le entità del gruppo di imprese di investimento sono sottoposte a direzione unitaria. Onde determinare che tali entità sono sottoposte a direzione unitaria, le autorità competenti dovrebbero disporre di prove concrete dell'esistenza di un coordinamento efficace delle politiche finanziarie e gestionali di dette entità.

⁽¹⁾ GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj.

^(*) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

(6) A norma dell'articolo 22, paragrafo 7, lettere a) e b), della direttiva 2013/34/UE, l'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento deve comprendere i casi di legami orizzontali intercorrenti tra due entità, delle quali una non è una filiazione dell'altra e dove è pertanto impossibile determinare un'impresa madre nell'Unione. In tali casi è opportuno che l'autorità competente o, se del caso, l'autorità di vigilanza del gruppo quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (³) determini l'entità che dovrebbe effettuare il consolidamento e che dovrebbe assumere il ruolo di impresa madre nell'Unione.

- (7) Per un'applicazione efficace dei requisiti prudenziali a livello consolidato, è opportuno procedere, in linea generale, al consolidamento integrale di tutte le entità rientranti nell'ambito del consolidamento prudenziale. Se due imprese sono legate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, è opportuno applicare il consolidamento conformemente ai paragrafi 8 e 9 del medesimo articolo («metodo di aggregazione»).
- (8) È necessario impedire il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri. Pertanto, nel calcolare il requisito patrimoniale minimo permanente consolidato di un gruppo di imprese di investimento, le imprese madri nell'Unione dovrebbero aggiungere i requisiti patrimoniali minimi permanenti di ciascuna impresa di investimento al capitale iniziale degli enti finanziari soggetti a tale tipo di requisito patrimoniale, in particolare le società di gestione del risparmio, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.
- (9) I dati consolidati sulle spese derivanti dall'applicazione della disciplina contabile pertinente non sono sempre disponibili. Per determinare il requisito consolidato relativo alle spese fisse generali ai fini del consolidamento prudenziale, un'impresa madre nell'Unione dovrebbe pertanto calcolare l'importo delle spese necessarie al gruppo di imprese di investimento sommando le spese dell'impresa madre nell'Unione e quelle delle entità consolidate sotto il profilo prudenziale in tale gruppo e, se non già inclusi nei costi delle imprese di investimento, i costi degli agenti collegati.
- (10) I cambiamenti, compresi i mutamenti dei modelli aziendali o le fusioni e le acquisizioni, possono comportare variazioni significative delle spese fisse generali previste. Pertanto, per determinare i requisiti di fondi propri sulla base delle spese fisse generali, occorre stabilire soglie oggettive per tali spese previste.
- (11) Per il calcolo dei fattori K consolidati, è opportuno prendere in considerazione anche le attività e i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o le attività e i servizi associati, indipendentemente dal fatto che tali attività siano svolte e tali servizi siano prestati dalle imprese di investimento o da altre entità del gruppo di imprese di investimento. È pertanto necessario includere nel calcolo dei fattori K consolidati le attività e i servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a) e lettera b), punti i) e ii), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a) e lettera b), punti i), ii) e iii), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), dove tali attività sono svolte o tali servizi sono prestati dalle entità del gruppo di imprese di investimento incluse nel consolidamento.

⁽³) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj).

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oi).

⁽⁵⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj).

^(°) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj).

- (12) Secondo la definizione di «situazione consolidata» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11), del regolamento (UE) 2019/2033, gli enti finanziari rientrano nell'ambito di applicazione del consolidamento di un gruppo di imprese di investimento. Tuttavia non tutte le attività svolte da diversi enti finanziari contribuiscono al calcolo dei requisiti consolidati relativi ai fattori K. È pertanto necessario precisare quali attività di tali enti sono pertinenti per fattori K specifici.
- (13) È necessario evitare il doppio conteggio degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri. È pertanto opportuno escludere i servizi e le operazioni infragruppo dal calcolo di taluni requisiti consolidati relativi ai fattori K, e più specificamente dal calcolo dei fattori K «attività salvaguardate e gestite» (K-ASA), «ordini dei clienti trattati» (K-COH) e «flusso di negoziazione giornaliero» (K-DTF).
- (14) Un'impresa di investimento può delegare la gestione delle attività a un'altra entità appartenente allo stesso gruppo di imprese di investimento. Per evitare doppi conteggi, è necessario specificare il modo in cui è opportuno contabilizzare tali attività nell'importo totale di quelle gestite nel calcolo del fattore K consolidato K-AUM.
- (15) Il denaro dei clienti detenuto da entità rientranti nell'ambito di applicazione del consolidamento può derivare dai servizi e dalle attività di cui all'allegato I della direttiva 2014/65/UE o da altri servizi prestati e attività svolte legittimamente dalle entità del gruppo di imprese di investimento. È pertanto necessario garantire che il calcolo del fattore K «denaro dei clienti detenuto» (CMH) non includa il denaro dei clienti derivante da servizi e attività diversi da quelli elencati nell'allegato I di tale direttiva. In tale contesto è opportuno che il «denaro dei clienti detenuto» (CMH) del gruppo di imprese di investimento corrisponda alla somma del CMH di tutte le entità del gruppo incluse nel consolidamento diverse dagli istituti di pagamento e dalle società di gestione del risparmio.
- (16) Per assicurare la proporzionalità ed evitare doppi conteggi, è opportuno escludere dal calcolo del K-COH le attività e i servizi infragruppo presi in considerazione per il calcolo del K-AUM di un gruppo di imprese di investimento.
- (17) La negoziazione per conto proprio e la prestazione di servizi di assunzione a fermo o di collocamento presentano lo stesso rischio quando sono effettuate da entità di un gruppo di imprese di investimento incluse nel consolidamento, indipendentemente dal fatto che tali entità siano imprese di investimento o enti finanziari. Per questo motivo, nel calcolare il fattore K consolidato «rischio di posizione netta» (K-NPR), le imprese madri nell'Unione dovrebbero prendere in considerazione la totalità di tali attività e servizi, tenendo conto anche dell'articolo 325 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), sulla cui base l'utilizzo di posizioni detenute in un'entità del gruppo per compensare posizioni detenute in un'altra entità di tale gruppo è consentito solo se l'impresa madre nell'Unione ha ottenuto l'autorizzazione dell'autorità competente pertinente.
- (18) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- (19) L'ABE ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8),

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

^(*) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) «impresa madre nell'Unione»: un'impresa di investimento madre nell'Unione, una holding di investimento madre nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione, responsabile del consolidamento prudenziale del gruppo di imprese di investimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;
- (2) «entità pertinente»: un'impresa strumentale, un ente finanziario, un'impresa di investimento o un agente collegato;
- (3) «legami di capitale»: il fatto di detenere direttamente o indirettamente i diritti di voto o il capitale di un'impresa, compresa una partecipazione come definita all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2013/34/UE.

Articolo 2

Ambito di applicazione del consolidamento prudenziale

- 1. Le autorità competenti includono le seguenti entità pertinenti nell'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale di un'impresa madre nell'Unione:
- a) un'entità pertinente in cui l'impresa madre nell'Unione o un'altra entità pertinente appartenente allo stesso gruppo di imprese di investimento detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci;
- un'entità pertinente in cui l'impresa madre nell'Unione o un'altra entità pertinente appartenente allo stesso gruppo di imprese di investimento:
 - i) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, gestione o controllo dell'entità pertinente stessa; e
 - ii) è azionista o socio;
- c) un'entità pertinente sulla quale l'impresa madre nell'Unione o un'altra entità pertinente appartenente allo stesso gruppo di imprese di investimento ha il diritto di esercitare un'influenza dominante sulla base di:
 - i) un contratto stipulato con tale entità pertinente;
 - ii) una clausola dello statuto dell'entità pertinente, indipendentemente dal fatto che l'impresa madre nell'Unione o un'altra entità pertinente appartenente allo stesso gruppo di imprese di investimento sia azionista o socio di tale entità pertinente;
- d) un'entità pertinente di cui l'impresa madre nell'Unione o un'altra entità pertinente appartenente allo stesso gruppo di imprese di investimento è azionista o socio, purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - i) la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, gestione o controllo di tale entità pertinente, in carica durante l'esercizio in corso e l'esercizio precedente e sino alla redazione del bilancio consolidato, è stata nominata in virtù del solo esercizio dei diritti di voto degli azionisti o dei soci;
 - ii) l'impresa madre nell'Unione o un'altra entità pertinente del gruppo di imprese di investimento controlla da sola, in base ad un accordo con altri azionisti o soci dell'entità pertinente, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci dell'entità pertinente stessa.

Il soddisfacimento della condizione di cui alla lettera d), punto i), non è richiesto se un'impresa esterna al gruppo di imprese di investimento detiene i diritti di cui alla lettera a), b) o c) in relazione a tale entità pertinente.

- 2. Oltre alle entità pertinenti di cui al paragrafo 1, le autorità competenti determinano se è possibile includere le entità pertinenti seguenti nell'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale di un'impresa madre nell'Unione:
- a) un'entità pertinente su cui l'impresa madre nell'Unione o un'altra entità pertinente del gruppo di imprese di investimento ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o un controllo, indipendentemente dall'esistenza di legami di capitale tra tali entità pertinenti;
- b) un'entità pertinente con la quale l'impresa madre nell'Unione o un'altra entità pertinente del gruppo di imprese di investimento è sottoposta a direzione unitaria in conformità dell'articolo 4, indipendentemente dall'esistenza di legami di capitale tra tali entità pertinenti.
- 3. Oltre alle entità pertinenti di cui ai paragrafi 1 e 2, un'autorità competente determina se è possibile includere le entità pertinenti seguenti nell'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale:
- un'entità pertinente, diversa da un'entità pertinente di cui al paragrafo 1 o 2, con la quale un'altra entità pertinente del gruppo di imprese di investimento è sottoposta a direzione unitaria conformemente a uno degli elementi seguenti:
 - i) un contratto stipulato tra tali entità pertinenti;
 - ii) lo statuto delle entità pertinenti interessate;
- b) un'entità pertinente, diversa da un'entità pertinente di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 o al paragrafo 3, lettera a), il cui bilancio più recente mostra che il suo organo di amministrazione, gestione o controllo è costituito in maggioranza dalle stesse persone che sono anche membri dell'organo di amministrazione, gestione o controllo dell'impresa madre nell'Unione o di quello di un'altra entità pertinente del gruppo di imprese di investimento.

Articolo 3

Esenzioni dal consolidamento prudenziale

- 1. Le autorità competenti possono esentare un'impresa madre nell'Unione dal consolidamento prudenziale di un'entità pertinente di cui all'articolo 2 se la somma delle sue attività totali e dei suoi elementi fuori bilancio, escluse le attività gestite o in custodia, è inferiore alle soglie seguenti:
- a) 10 milioni di EUR;
- b) l'1 % dell'importo totale delle attività consolidate e degli elementi fuori bilancio consolidati dell'impresa madre nell'Unione, escluse le attività gestite nonché le attività e gli elementi fuori bilancio dell'entità pertinente.
- 2. Le autorità competenti non possono esentare l'impresa madre nell'Unione dal consolidamento prudenziale di entità di cui al paragrafo 1 se la somma delle attività totali e degli elementi fuori bilancio, escluse le attività gestite, di tali entità supera una delle soglie di cui al paragrafo 1, lettera a) o b).
- 3. Le autorità competenti possono esentare un'impresa madre nell'Unione dal consolidamento prudenziale di un'entità pertinente di cui all'articolo 2 se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
- a) l'entità pertinente è situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie per il consolidamento prudenziale;
- l'entità pertinente presenta solo un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza del gruppo di imprese di investimento;
- c) il consolidamento della situazione finanziaria dell'entità pertinente sarebbe inopportuno o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza del gruppo di imprese di investimento.

Articolo 4

Direzione unitaria

- 1. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), un'autorità competente stabilisce che due o più entità pertinenti sono sottoposte a direzione unitaria se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
- a) le politiche finanziarie e gestionali delle entità pertinenti interessate sono effettivamente coordinate;
- b) le entità pertinenti non sono legate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2013/34/UE.
- 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti possono tenere conto, in particolare, degli elementi seguenti:
- a) se le entità interessate sono controllate, direttamente o indirettamente, dalla stessa o dalle stesse persone fisiche oppure dalla stessa o dalle stesse imprese;
- b) se la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, gestione o controllo di tali entità pertinenti, da un lato, e dell'impresa madre nell'Unione o di un'altra impresa madre, dall'altro, è nominata dalla stessa o dalle stesse persone fisiche oppure dalla stessa o dalle stesse imprese, anche qualora tali membri non siano le stesse persone.

Articolo 5

Modalità di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3

- 1. Se il consolidamento è richiesto a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, l'entità seguente è responsabile del consolidamento di tutte le entità pertinenti del gruppo di imprese di investimento come pure dell'applicazione degli articoli da 8 a 11:
- a) in presenza di una sola impresa di investimento tra le entità pertinenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, tale impresa di investimento;
- b) in presenza di più di un'impresa di investimento tra le entità pertinenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, l'impresa di investimento con l'importo maggiore delle attività totali.

Ai fini del primo comma, lettera b), l'impresa di investimento calcola la quantità delle attività totali sulla base dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione contabile oppure, nei casi in cui la disciplina contabile applicabile non richiede la redazione del bilancio consolidato, sulla base dell'ultimo bilancio individuale sottoposto a revisione contabile dell'impresa di investimento.

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti o, se del caso, l'autorità di vigilanza del gruppo possono designare un'impresa di investimento o un ente finanziario del gruppo come responsabile del consolidamento prudenziale di tutte le entità pertinenti del gruppo di imprese di investimento e dell'applicazione degli articoli da 8 a 11 se tale entità pertinente è già soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato per il gruppo di imprese di investimento.

Articolo 6

Metodo di consolidamento prudenziale

1. L'impresa madre nell'Unione, o l'entità pertinente designata a norma dell'articolo 5, consolida le entità di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, conformemente all'articolo 22, paragrafo 6, della direttiva 2013/34/UE (consolidamento integrale) e le entità di cui all'articolo 2, paragrafo 3, conformemente all'articolo 22, paragrafi 8 e 9, della medesima direttiva (metodo di aggregazione).

2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità di vigilanza del gruppo può, per quanto riguarda le entità pertinenti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 3, autorizzare l'applicazione, a una o più di tali entità pertinenti, del metodo di consolidamento di cui all'articolo 22, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE.

Articolo 7

Metodi e dettagli necessari per il riconoscimento, nei fondi propri consolidati, degli interessi di minoranza e degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2

- 1. Gli enti trattano gli interessi di minoranza e gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 conformemente alla parte due, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 34 bis del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione (°).
- 2. Se il metodo di consolidamento è quello previsto all'articolo 6, paragrafo 2, gli interessi di minoranza e gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi da entità incluse nell'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale conformemente all'articolo 2 possono essere inclusi in tale consolidamento a condizione che detti interessi e strumenti coprano le perdite di tutte le entità pertinenti incluse nell'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale.
- 3. Se il metodo di consolidamento è quello previsto all'articolo 6, paragrafo 2, gli interessi di minoranza e gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi da entità incluse nell'ambito di applicazione del consolidamento conformemente all'articolo 2 e detenuti da persone diverse dalle entità incluse nell'ambito di applicazione del consolidamento che dirigono le entità a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, sono considerati disponibili per coprire le perdite di tutte le entità incluse nell'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale.

Articolo 8

Consolidamento dei requisiti di fondi propri

- 1. I fondi propri di un'impresa madre nell'Unione o di un'entità pertinente designata come responsabile del consolidamento prudenziale a norma dell'articolo 5 ammontano, su base consolidata, almeno all'importo più elevato tra quelli riportati di seguito:
- a) l'importo del requisito patrimoniale minimo permanente consolidato calcolato conformemente all'articolo 9;
- b) l'importo del requisito relativo alle spese fisse generali calcolato conformemente all'articolo 10;
- c) l'importo del requisito relativo ai fattori K calcolato conformemente all'articolo 11.
- 2. In deroga al paragrafo 1, i fondi propri di un'impresa madre nell'Unione o di un'entità pertinente designata come responsabile del consolidamento prudenziale a norma dell'articolo 5 che soddisfa, su base consolidata, le condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 ammontano, su base consolidata, almeno all'importo più elevato tra quelli riportati al paragrafo 1, lettere a) e b).
- 3. L'impresa madre nell'Unione o l'entità pertinente designata come responsabile del consolidamento prudenziale a norma dell'articolo 5 notifica all'autorità di vigilanza del gruppo, non appena ne viene a conoscenza, che non ottempera più o non ottempererà più al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi.

^(°) Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri e di passività ammissibili per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/241/oj).

Articolo 9

Requisito patrimoniale minimo permanente consolidato

- 1. Il requisito patrimoniale minimo permanente consolidato è pari alla somma degli elementi seguenti:
- a) il requisito patrimoniale minimo permanente dell'impresa di investimento madre nell'Unione a livello individuale;
- b) il requisito patrimoniale minimo permanente a livello individuale delle imprese di investimento rientranti nell'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale;
- c) il capitale iniziale delle società di gestione del risparmio rientranti nell'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale;
- d) il capitale iniziale degli istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale;
- e) il capitale iniziale degli istituti di moneta elettronica rientranti nell'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale.
- 2. Ai fini del paragrafo 1, i requisiti patrimoniali minimi permanenti individuali delle entità pertinenti stabilite in paesi terzi sono i requisiti patrimoniali minimi permanenti che si applicherebbero se tali entità fossero state autorizzate nell'Unione.

Articolo 10

Requisito consolidato relativo alle spese fisse generali

- 1. Un'impresa madre nell'Unione o un'entità pertinente designata come responsabile del consolidamento prudenziale a norma dell'articolo 5 calcola le proprie spese fisse generali consolidate sulla base dei dati consolidati sulle spese derivanti dall'applicazione della disciplina contabile pertinente su base consolidata.
- 2. Se i dati consolidati sulle spese non sono disponibili sulla base dell'applicazione della disciplina contabile pertinente, le spese fisse generali consolidate ammontano alla somma degli elementi seguenti:
- a) le spese dell'impresa di investimento madre nell'Unione o dell'entità designata come responsabile del consolidamento prudenziale a norma dell'articolo 5, a livello individuale;
- b) le spese delle entità pertinenti, a livello individuale, che sono consolidate conformemente all'articolo 6.
- 3. L'impresa madre nell'Unione o l'entità pertinente designata come responsabile del consolidamento prudenziale a norma dell'articolo 5 include nei dati consolidati sulle spese del gruppo di imprese di investimento le spese degli agenti collegati consolidati non ancora incluse in tali dati.
- 4. L'autorità competente considera un aumento o una diminuzione dell'attività di una o più entità pertinenti nell'ambito di applicazione del consolidamento del gruppo di imprese di investimento come un cambiamento sostanziale ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 se tale aumento o diminuzione comporta una variazione pari o superiore al 30 % delle spese fisse generali consolidate previste per l'anno in corso.

Articolo 11

Requisito consolidato relativo ai fattori K

1. Un'impresa madre nell'Unione o un'entità designata come responsabile del consolidamento prudenziale a norma dell'articolo 5 calcola il requisito consolidato relativo ai fattori K sulla base della sua situazione consolidata applicando i passaggi seguenti nell'ordine sotto riportato:

- a) calcola i vari importi di cui ai paragrafi 2 e 3 secondo la metodologia ivi definita;
- b) moltiplica gli importi di cui alla lettera a) per i coefficienti corrispondenti a ciascun fattore K, come stabilito nella tabella 1 dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033;
- c) somma i risultati derivanti dai calcoli di cui alla lettera b).
- 2. Un'impresa madre nell'Unione o un'entità designata come responsabile del consolidamento prudenziale conformemente all'articolo 5 calcola i seguenti importi del gruppo di imprese di investimento come segue:
- a) le attività gestite (AUM) del gruppo di imprese di investimento sono pari alla somma degli importi seguenti:
 - i) le AUM delle imprese di investimento da consolidare, comprese quelle delle imprese di paesi terzi che sarebbero state imprese di investimento se fossero state autorizzate nell'Unione;
 - ii) le AUM delle società di gestione del risparmio da consolidare, comprese quelle delle imprese di paesi terzi che sarebbero state società di gestione del risparmio se fossero state autorizzate nell'Unione, riguardanti:
 - (1) la prestazione dei servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), punto i), della direttiva 2009/65/CE;
 - (2) la prestazione dei servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere a) e b), punto i), della direttiva 2011/61/UE;
- b) il denaro dei clienti detenuto (CMH) dal gruppo di imprese di investimento è pari alla somma del CMH di ciascuna entità pertinente da consolidare, inclusi gli enti finanziari diversi dagli istituti di pagamento e dalle società di gestione del risparmio;
- c) le attività salvaguardate e gestite (ASA) del gruppo di imprese di investimento sono pari alla somma di:
 - i) gli importi delle ASA corrispondenti alle ASA delle imprese di investimento da consolidare;
 - ii) gli importi delle ASA delle società di gestione del risparmio da consolidare riguardanti:
 - (1) la prestazione dei servizi di custodia e amministrazione delle attività in relazione a quote di organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto ii), della direttiva 2009/65/CE;
 - (2) la prestazione dei servizi di custodia e amministrazione delle attività in relazione ad azioni o quote di organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto ii), della direttiva 2011/61/UE;
- d) gli ordini dei clienti trattati (COH) del gruppo di imprese di investimento sono pari alla somma dei COH di ciascuna entità pertinente da consolidare, compresa la prestazione del servizio di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto iii), della direttiva 2011/61/UE, ma escluse le operazioni infragruppo;
- e) il rischio di posizione netta (NPR) del gruppo di imprese di investimento, calcolato conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/2033, compreso il rischio di posizione netta delle imprese di investimento e degli enti finanziari che negoziano per conto proprio, assumono a fermo strumenti finanziari o collocano strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, è calcolato su base consolidata;
- f) il margine di compensazione fornito (CMG) del gruppo di imprese di investimento è pari alla somma del CMG di ciascuna entità pertinente da consolidare che è autorizzata a utilizzare il K-CMG;
- g) il default della controparte della negoziazione (TCD) del gruppo di imprese di investimento, calcolato conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033, compreso il default della controparte della negoziazione delle imprese di investimento e degli enti finanziari che negoziano per conto proprio, assumono a fermo strumenti finanziari o collocano strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, è calcolato su base consolidata;

h) il flusso di negoziazione giornaliero (DTF) del gruppo di imprese di investimento è pari alla somma del DTF di ciascuna impresa di investimento e di ciascun ente finanziario che esegue operazioni a proprio nome, per suo conto o per conto di un cliente, assume a fermo strumenti finanziari o colloca strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile dopo aver escluso le operazioni infragruppo;

i) il rischio di concentrazione (CON) del gruppo di imprese di investimento è pari al valore dell'esposizione del gruppo di imprese di investimento calcolato conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE) 2019/2033, per cui il limite del gruppo di imprese di investimento in relazione al CON e il superamento del valore dell'esposizione del gruppo di imprese di investimento sono ottenuti utilizzando i metodi di cui, rispettivamente, all'articolo 37, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.

Ai fini della lettera a), punto ii), punti 1) e 2), le AUM comprendono solo le attività per le quali tali società di gestione del risparmio forniscono alle entità pertinenti consolidate nello stesso gruppo di imprese di investimento consulenza in materia di investimenti relativa a strumenti finanziari di cui all'allegato I della direttiva 2014/65/UE.

In caso di delega tra due entità pertinenti del gruppo di imprese di investimento, si applicano le norme relative al calcolo delle AUM di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

Ai fini della lettera c), le ASA escludono il singolo importo delle ASA delle entità pertinenti che prestano servizi infragruppo agli enti finanziari consolidati, come pure l'importo delle ASA delle società di gestione del risparmio relativo alla prestazione dei servizi di custodia e amministrazione di attività in relazione alle azioni di private equity di fondi di investimento alternativi (FIA).

Ai fini della lettera d), se un gruppo comprende una prima impresa di investimento che calcola il K-AUM e una seconda impresa di investimento che tratta gli ordini della prima ricevendoli, trasmettendoli ed eseguendoli, l'impresa madre nell'Unione o l'entità designata conformemente all'articolo 5 non calcola il K-COH corrispondente agli ordini emessi dalla prima impresa di investimento e trattati dalla seconda impresa di investimento.

3. Un'impresa madre nell'Unione o un'entità designata come responsabile del consolidamento prudenziale conformemente all'articolo 5 calcola i requisiti consolidati relativi ai fattori K del gruppo di imprese di investimento, compresi gli importi corrispondenti alle attività di agenti collegati, se e nella misura in cui tali attività non sono già incluse in detti requisiti consolidati relativi ai fattori K del gruppo di imprese di investimento.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2024

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1771/oj